

PREMESSA

L'art.1 co. 9 della l. n. 68/2015 ha introdotto nel D.L.vo. una "Parte sesta bis" contenente la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale (artt. da 318 bis a 318 octies).

In data 21-10-2015 il Procuratore della Repubblica di Foggia emanava la circ. n. 293 INT. e successive integrazioni (n. 67/16 e prot. n. 8747 Corpo Forestale di Foggia del 12-5-2016) con le quali disciplinava le linee guida in materia di reati ambientali.

Analogamente il Procuratore della Repubblica di Bari con circolare prot. n. 936/16 e succ. modifica (prot. n. 5648/16) delineava il meccanismo di estinzione dei reati contravvenzionali previsti dal codice dell'ambiente e la loro regolarizzazione amministrativa.

In attuazione dell'art. 6 d.lgs n. 106/2006 in materia ambientale su iniziativa della Procura Generale presso la Corte di Cassazione si è svolto un ampio monitoraggio nell'arco temporale 2016-2017 tramite il quale si è avuto modo di acquisire le diverse prassi giudiziarie sulle modalità di estinzione delle contravvenzioni ambientali mediante il meccanismo delle prescrizioni. All'esito del monitoraggio nazionale, delle esperienze maturate, della giurisprudenza intervenuta e degli incontri susseguitisi nel distretto, a seguito dei quali i delegati dei Procuratori si sono ampiamente confrontati sui temi dibattuti, è possibile d'intesa con i Procuratori della Repubblica del distretto della Corte di appello di Bari formulare le seguenti indicazioni al fine di orientare uniformemente l'interpretazione e l'applicazione della disciplina introdotta dall'art. 1 co. 9 della l. N.68/2015.

1) AMBITO DI APPLICAZIONE ex art. 318 bis TUA

La nuova disciplina non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge e, dunque, al 29 maggio 2015.

Le contravvenzioni assoggettabili al procedimento delle prescrizioni sono ritenute quelle previste dal d.lgs n. 152/2006 punite con la sola pena pecuniaria e con la pena alternativa mentre si escludono quelle punite solo con la pena dell'arresto e quelle punite con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda.

Occorre che dette ipotesi contravvenzionali non abbiano cagionato danno o pericolo attuale e concreto di danno alle risorse ambientali, urbanistiche e paesaggistiche protette. Deve ritenersi che il termine "protette" sia riferito a tutte le risorse, ambientali, urbanistiche e paesaggistiche e, quindi, l'istituto di cui agli artt. 318 bis e ss. d.lgs. 152/06 si applicherà in tutti i casi in cui le risorse non risultano protette anche nelle ipotesi in cui ci sia danno o pericolo di danno (sempre con l'esclusione delle contravvenzioni punite con la sola pena detentiva o pena congiunta), mentre se si tratta di risorse protette è ammessa la procedura di estinzione solo nei casi in cui non sia rilevabile un danno o pericolo concreto e attuale di danno.

Si allega al presente protocollo l'elenco delle contravvenzioni alle quali è astrattamente applicabile la nuova disciplina (All.a).

2) PRESCRIZIONI ex art 318 ter TUA

Accertata la contravvenzione, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, impartisce al contravventore una prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata.

L'ente accertatore è individuato, quindi, secondo il dettato normativo, nella Polizia Giudiziaria e nell'organo di vigilanza (nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria). Se l'accertamento viene eseguito da un corpo di polizia amministrativa privo di personale con funzioni di p.g., ovvero da componenti di quel corpo privi di qualifica di UPG, vi è l'obbligo di informare il P.M., che, ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 318 quinquies, darà comunicazione agli organi deputati ad innescare il procedimento di cui all'art. 318 ter primo comma TUA.

L'asseverazione verrà operata da ARPA Puglia o dalle altre autorità di volta in volta competenti. L'organo di vigilanza che ha accertato il reato impone la prescrizione, che avrà ad oggetto misure specifiche atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose e stabilisce il tempo entro cui provvedere.

Dal momento della constatazione dell'illecito la comunicazione di notizia di reato, congiuntamente alle su precisata prescrizione, dovrà peraltro essere trasmessa alla Procura della Repubblica. Quest'ultima imporrà l'interruzione della procedura se non avrà condivisa la sussistenza dei presupposti per la sua attivazione. Nel caso in cui l'organo di vigilanza, invece, decida di non applicare la prescrizione pur sussistendone astrattamente i presupposti, qualora il PM dissenta, potrà imporre alla P.G., esercitando i suoi poteri di direzione, di fornire giustificazioni e di impartire la prescrizione.

Nell'impartire la prescrizione asseverata la P.G. fisserà per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. Non essendo detto termine ancorato ad un dato temporale certo, sarà compito dell'A.G. effettuare un controllo sui termini fissati per la regolarizzazione in modo tale da impedire che, nelle ipotesi in cui la prescrizione venga impartita permettendo il prosieguo dell'attività produttiva, la protrazione dei termini non tecnicamente giustificata possa protrarre senza ragione l'attività illecita. Il suddetto termine sarà prorogabile per una sola volta, a richiesta del contravventore, in presenza di specifiche e documentate circostanze non ad esso imputabili, che determinino un ritardo nella regolarizzazione. La proroga non potrà superare sei mesi e dovrà essere concessa con provvedimento motivato da comunicare immediatamente al pubblico ministero.

Copia della prescrizione sarà notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito del quale o al servizio del quale il contravventore eventualmente operi.

3) VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO ex art. 318 quater TUA

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato con la prescrizione l'organo accertatore verificherà se la violazione sia stata eliminata secondo modalità e termini prescritti. Ove la prescrizione sia stata adempiuta, il contravventore verrà ammesso dall'organo accertatore a pagare entro trenta giorni una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine assegnato con la prescrizione l'organo accertatore deve dare comunicazione al pubblico ministero dell'avvenuto adempimento e dell'eventuale avvenuto pagamento della somma.

In caso, invece, di riscontrato inadempimento, entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato per l'ottemperanza se ne darà comunicazione al pubblico ministero e, contestualmente, al contravventore.

I versamenti delle somme incassate per l'estinzione delle fattispecie contravvenzionali saranno effettuati presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato, imputandole al Capo VIII, capitolo di entrata 2301: "Multa ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle Autorità Giudiziarie ed Amministrative, con esclusione di quelle aventi natura tributaria".

4) NOTIZIE DI REATO AUTONOMAMENTE PERVENUTE AL P.M. ex art. 318 quinquies

L'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria potrebbero essere investite dal p.m. che avesse autonomamente ricevuto la notizia di reato. In tal caso, ricevuta la comunicazione della Procura, l'organo di vigilanza o la p.g. provvederanno agli adempimenti di cui si è detto. Informeranno in tal caso il p.m. della propria attività senza ritardo.

5) SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE ex 318 sexies

Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all' articolo 335 c.p.p fino al momento in cui il p.m. riceve comunicazione dell' adempimento, ovvero dell' inadempimento. Detta sospensione opera anche nel caso in cui il p.m. prenda autonomamente cognizione del reato e del pari la sospensione cessa nel momento della ricevuta comunicazione di adempimento o inadempimento. Anche in corso di sospensione può essere domandata l'archiviazione per motivi diversi dall' avvenuto adempimento. Per converso, se ve ne siano i presupposti, il p.m. può attivare l'incidente probatorio, compiere gli atti urgenti di indagine preliminare, disporre o richiedere il sequestro preventivo che, in via d' urgenza e ricorrendone i presupposti, potrà essere anche disposto dalla polizia giudiziaria.

6) ESTINZIONE DEL REATO ex 318 septies

La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita nel termine fissato e provvede al pagamento previsto. In tal caso il p.m. richiede l'archiviazione. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione ma comunque congruo per essere stata eliminata la violazione, ovvero la rimozione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall' organo di vigilanza saranno oggetto di valutazione ai fini dell'ammissione all' oblazione ex art. 162 bis c.p., con riduzione della somma da versare alla metà del massimo dell' ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

7) ALLEGATI

- a) elenco delle contravvenzioni alle quali è astrattamente applicabile la nuova disciplina
- b) elenco esemplificativo delle prescrizioni tipo per ciascun titolo di reato.